



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

ORDINANZA N. 9 / 2019

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO DI MOUNTAIN BIKE NEL BOSCO PROTETTO DEL PARCO DELLA CHIUSA

IL DIRIGENTE

Considerato che tecnici dell'Assessorato Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, in seguito a segnalazione pervenuta dalle Associazioni ambientaliste del territorio, hanno accertato e documentato che:

- il bosco del Parco della Chiusa, ascrivibile catastalmente al Foglio 6 (mappali 78 - 79 - 88 - 89 - 90, 1106 parte) Foglio 12 (mappali 5 - 8 - 9 - 10 - 133 - 182 - 183 - 305 parte) e il Sentiero Storico dei Bregoli, è interessato da intense attività di mountain bike (*velocipede ai sensi dell'art. 50 del Codice della Strada allestito per affrontare percorsi sterrati*);
- ignoti, per esercitare la pratica del mountain bike estremo (definito down hill), hanno realizzato nelle suddette aree e senza alcuna autorizzazione, percorsi, paraboliche e salti utilizzando il materiale vegetale presente in loco.

In esecuzione del parere della Giunta comunale espresso nella seduta del 12.03.2019

Atteso che le suddette attività di mountain bike stanno determinando:

- gravi danni al sottobosco, erosione e infiltrazione idrica in un versante estremamente ripido, col rischio di innescare un grosso movimento franoso;
- gravi rischi per l'incolumità dei tanti frequentatori/escursionisti del Parco della Chiusa che si dovessero imbattere nella discesa ad alta velocità di uno dei suddetti bikers.

Atteso che il Parco della Chiusa, in ragione delle sue valenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche è assoggettato alle seguenti tutele:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Boschi di San Luca e Destra Reno" – Delibera di Giunta Regionale n.167/2006;
- Vincolo Paesaggistico e Vincolo Monumentale di cui al D. Lgs. n.°42/2004;
- Vincolo Forestale di cui alle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale della regione

Emilia Romagna”;

- “Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto” Colline di San Luca di cui alla Legge Regionale n.°5/2006;

- Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, adottato con D.G. n°22/2001 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 28/05/2001.

Rilevato che il Parco della Chiusa, o meglio il SIC-ZPS “Boschi di san Luca e Destra Reno”, o ancora Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto “Colline di San Luca”, è caratterizzato da rilevanti formazioni vegetali tutelate che si estendono lungo tutto il versante acclive, lungo la media valle del Reno e sulla prima collina bolognese qualificata dalla presenza di specie botaniche e faunistiche protette che rischiano di essere fortemente danneggiate dalle attività di mountain bike.

Vista quindi la necessità di intervenire in materia ordinando, nell’esigenza di salvaguardare specie botaniche protette nonché tutelare la pubblica incolumità, il divieto di transito di mountain bike nell’area ascrivibile catastalmente, nel Parco della Chiusa, al Foglio 6, mappali 78 - 79 - 88 - 89 – 90 – 1106 parte, al Foglio 12 mappali 5 - 8 - 9 - 10 - 133 - 182 - 183 - 305 parte ed al Sentiero Storico dei Bregoli, così come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

Sentito:

- il Servizio Forestale ed il Servizio Tutela del Vincolo Idrogeologico l’Unione Reno Lavino e Samoggia;
- l’Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale;
- il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della regione Emilia Romagna;
- il Comune di Bologna.

Visto:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;
- la Legge 689/1981;
- il “Regolamento Forestale” approvato dalla Regione Emilia Romagna con decreto del Presidente n.°122 del 30 luglio 2018;
- il “Regolamento sullo svincolo idrogeologico” approvato dall’Unione Valle del Reno Lavino e Samoggia;
- il “Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.°69 del 30 Ottobre 2008.

ORDINA

il divieto di transito, con effetto immediato, di mountain bike o similari nelle aree del Parco della Chiusa, così come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, ascrivibili:

- ai mappali 78-79-88-89-90-106 parte del Foglio 6;
- ai mappali 5-8-9-10-133-182-183-305 parte del Foglio 12;
- al Sentiero Storico dei Bregoli.

AVVISA CHE

- ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, la violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 80 ad un massimo di euro 500;

- nel caso in cui il trasgressore sia già stato precedentemente sanzionato per inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà, oltre all'applicazione di nuova sanzione amministrativa, al sequestro del veicolo secondo i dettami di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 689/1991.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza sia affissa all'Albo pretorio On-line e comunicata tramite i mezzi di comunicazione dell'Amministrazione comunale

DISPONE INOLTRE CHE

la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia;
- Al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie;
- Alla Polizia Metropolitana;
- Ai Carabinieri Forestali.

INCARICA

del controllo del rispetto della presente Ordinanza:

- la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia;
- il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie;
- Alla Polizia Metropolitana;
- i Carabinieri Forestali.

RICORDA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D. L.vo 2010 n.°104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- il mancato assolvimento degli obblighi contenuti nel presente provvedimento sarà perseguito a norma di Legge.

Casalecchio di Reno, lì 22/03/2019

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

